

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 1 Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si compone di 296 Delegati i quali intervengono in rappresentanza della Lega Nazionale Professionisti, Lega Professionisti Serie C, Lega Nazionale Dilettanti, Associazione Italiana Calciatori, Associazione Italiana Allenatori di Calcio secondo la seguente ripartizione nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17 dello Statuto:

LNP	38 Delegati
LPSC	90 Delegati
LND	90 Delegati
AIC	52 Delegati
AIAC	26 Delegati

I Delegati per le Leghe professionistiche sono i Presidenti delle Società, o i loro rappresentanti.

I Delegati per la Lega Nazionale Dilettanti e i Delegati per l'Associazione Italiana Calciatori e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio sono quelli eletti dai rispettivi organi.

2. Ai fini del calcolo della maggioranza assembleare, il complesso dei voti spettanti ai Delegati è pari a 516 voti. A tal fine, nel rispetto dell'art. 17 comma 2 dello Statuto, al voto di ciascuno dei Delegati è attribuita la seguente ponderazione:

38 Delegati LNP	2,37
90 Delegati LPSC	1,00
90 Delegati LND	2,00
52 Delegati AIC	2,00
26 Delegati AIAC	2,00

Art. 2 Costituzione dell'Assemblea

1. In conformità all'art. 19 dello Statuto, l'assemblea per l'approvazione del nuovo statuto è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino la metà più uno dei voti assembleari, e, in seconda convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari.
Pertanto l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di Delegati cui spettino complessivamente almeno la metà più uno dei voti, pari a 259, e in seconda convocazione, con la presenza di Delegati cui spettino complessivamente almeno un terzo dei voti, pari a 172 voti.
2. La C.A.F., costituita in speciale collegio di garanzia elettorale, svolge le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti.

Art. 3 Presidenza dell'Assemblea e svolgimento dei lavori

1. L'Assemblea elegge, per la direzione dei lavori, il Presidente, con votazione palese.
2. Per lo svolgimento dei lavori, il Presidente è assistito dal Segretario della Federazione.
3. Prima che si apra la votazione, il Presidente Federale, o la persona da questi indicata, espone le linee generali della proposta di Statuto presentata all'Assemblea dal Consiglio federale.

Art. 4 Oggetto della votazione

1. Il Presidente pone in votazione:
 - a) gli emendamenti presentati da ciascuna Lega o Componente tecnica. Tali emendamenti devono essere depositati fino a 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea presso la Segreteria Federale. Il Segretario assicura la tempestiva comunicazione di tali emendamenti alle Leghe, alle Componenti tecniche e al Presidente Federale.
 - b) gli emendamenti presentati in sede assembleare dal Presidente Federale nonché, d'intesa tra loro, dalle Leghe e Componenti tecniche. Tali emendamenti devono essere comunque presentati prima che il Presidente dichiari aperta la votazione finale sulla proposta di Statuto.
 - c) la proposta di Statuto predisposta dal Consiglio Federale.

2. I presentatori di emendamenti possono esporre i contenuti degli stessi prima che siano messi in votazione. Un componente del Consiglio Federale ha diritto di replica.

Art. 5 Ordine delle votazioni

1. Il Presidente pone in votazione gli emendamenti, secondo l'ordine degli articoli in riferimento ai quali sono stati presentati.
2. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso articolo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi, quelli modificativi e, infine, quelli aggiuntivi.
3. La votazione finale sulla proposta di Statuto nel suo complesso ha luogo dopo la discussione e la votazione degli emendamenti.

Art. 6 Modalità di votazione e di scrutinio

1. Le votazioni hanno luogo in modo palese e lo scrutinio avviene secondo le indicazioni fornite dal Presidente dell'Assemblea.
2. Quando si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
3. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente.

Art. 7 Maggioranza deliberativa

In conformità all'art. 33 dello Statuto vigente, gli emendamenti e il testo complessivo della proposta di Statuto sono approvati con almeno tre quarti dei voti dei Delegati componenti l'Assemblea, in essi compreso un terzo dei voti dei Delegati delle società ed associazioni di ciascuna Lega nonché un terzo dei voti favorevoli dei Delegati di ciascuna Componente tecnica.

Art. 8 Coordinamento formale

L'Assemblea può autorizzare il Presidente al coordinamento formale del testo approvato.

Art. 9 Presidente dell'Assemblea

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, il Presidente decide con piena indipendenza e autonomia di giudizio e di valutazione, ispirandosi ai principi fondamentali che regolano le Assemblee.

Art. 10 Norma transitoria

Ai soli fini della presente Assemblea il numero dei Delegati dell'Associazione Italiana Calciatori viene determinato in 26 ed il voto di ciascun Delegato avrà ponderazione uguale a 4, per un totale di 104 voti.